



COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 Reg. Delib.

OGGETTO: Utilizzo di personale dipendente del Comune di Cilavegna, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **DICIANNOVE** del mese di **GENNAIO** alle ore 9.00, nella sede Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge.

Su numero 3 componenti risultano:

		Presenti	Assenti
1	GARZA Luciano SINDACO	X	
2	CIVIDINI Luigi Walter VICE SINDACO - ASSESSORE	X	
3	TROVATI Ilenia ASSESSORE	X	

Partecipa il Vicesegretario Comunale **VOLPI D.ssa Elena**

Il Sig. **Garza Dr. Luciano**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 557, della legge 311/2004 e s.m.i. dispone che "I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere 34/2008, ha confermato la perdurante applicabilità dell'art. 1 – comma 557 – della legge n. 311/2004;

DATO ATTO che:

- la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557, Legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente e non integra pertanto una forma flessibile di assunzione e di impiego e ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, soggiacciono alle relative limitazioni (Corte dei Conti, sez. Piemonte, parere n. 200 del 25.5.2012);
- la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali vigenti (Corte dei Conti Piemonte, parere 281 del 18.7.2012);
- la fattispecie non costituisce una assunzione con contratto flessibile, ma un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno e pertanto non è soggetta ai limiti stabiliti dall'art. 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 (Corte dei Conti Toscana, parere n. 6 del 31.1.2012; Corte dei Conti Sicilia, parere n. 4/2013);

RICHIAMATI:

- a) l'art. 36, comma 2, del D. Lgs 165/2001 che dispone: *"Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti"*;
- b) l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: *"le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione"*;
- c) l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *"gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- d) l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: *"Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti"*;
- e) Il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art.1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che *"L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale"*;
- f) l'orientamento applicativo dell'ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004;
- g) la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione da ente pubblico, stabilito dal D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- h) le deliberazioni n. 17/2008 Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto, n. 3 e n. 23 del 2009, Corte dei Conti –Sezione regionale di controllo per la Lombardia, secondo cui, in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente del comune di provenienza;

- i) Il parere della Corte dei Conti Sez. Lombardia/448/2013/PAR secondo cui *"il personale dell'ente, utilizzato secondo il dettato dell'art. 1, comma 557 della L.F. 2005, ricade nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010;*

VISTO l'art. 11, comma 4-bis, del dl 90/2014, introdotto dalla L. 114/2014 secondo cui *"all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";*

VISTA l'interpretazione della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, secondo cui in base a tale disposizione, agli enti locali che hanno sempre rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale previsto dai commi 557 (enti soggetti al Patto) e comma 562 (enti non soggetti al Patto) dell'art.1 della legge 296/2006 non si applicano le limitazioni previste dall'art. 9, comma 28, del dl 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile, pari 50% delle spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;

DATO ATTO, pertanto che, con le modifiche introdotte dal DL n. 90/2014, che ha inserito un nuovo periodo all'articolo 9, comma 28 del citato D.L. n. 78/2010, gli enti locali *"virtuosi, seppur esclusi dall'applicazione del limite del 50 per cento, ricadono inevitabilmente in quello del 100 per cento della spesa sostenuta nel 2009, regime, comunque, più favorevole rispetto al vincolo disposto dal primo periodo (50 per cento)";*

ATTESO che la Corte dei Conti a sezioni riunite con sentenza n°7/contr/11 del 7/2/2011 ha asserito che il concetto di *"spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità";*

VISTO l'art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014 secondo *"Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto";*

DATO ATTO che la Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 22 dicembre 2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014 n.66;

DATO ATTO che sono stati rispettati i parametri di cui all'art. 9, comma 28, della D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater della Legge 296/2006;

RILEVATO che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

DATO ATTO che il Comune di Gravellona Lomellina, onde poter far fronte ad esigenze relative all'espletamento dei servizi dell'Ufficio Servizi Sociali, ha formulato richiesta al Comune di Cilavegna della collaborazione, per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 della dipendente, con specifica qualificazione professionale, previa disponibilità della stessa, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro svolto c/o il Comune di Cilavegna:

- D.ssa CARSANA Lorena – Assistente Sociale – Cat. D1, per un numero massimo di 6 ore settimanali;

ATTESO che, secondo la normativa succitata, nulla osta all'utilizzo di dipendenti di altri enti, al di fuori dell'orario di lavoro, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

EVIDENZIATO che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi l'unico strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisiti nelle materie di competenza dell'ente, rispettando, contemporaneamente, i rigorosi vincoli legislativi in materia di limite di spesa per il personale e, al tempo stesso, consentendo di ottenere delle economie rispetto ad altre modalità di reclutamento;

CONSIDERATO quindi che, al fine di assicurare lo svolgimento ottimale di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile quale è quella dei Servizi Sociali è possibile servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n. 311, appositamente autorizzati dall'amministrazione di provenienza, per i quali il Comune dovrà sopportare i costi pari alla retribuzione corrispondente alle categorie e posizioni economiche di appartenenza, secondo quanto normato dal vigente CCNL;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 11.01.2024 del Comune di Cilavegna, relativa all'autorizzazione, ai sensi del citato art. 1 –comma 557 – della L. n. 311 del 30.12.2004, alla propria dipendente Assistente Sociale D.ssa Carsana Lorena – ex cat. D1 – a prestare attività lavorativa c/o il Comune di Gravellona Lomellina dal 01.01.2024 al 31.12.2024, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro svolto c/o il Comune di Cilavegna, per un numero massimo di 6 ore settimanali;

CONSIDERATO quindi che, in applicazione del citato art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa del lavoratore può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata dal lavoratore nello stesso periodo in entrambi gli enti, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista fino al 31.12.2024, salvo rinnovo;
- il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Funzioni Locali;

DATO ATTO che:

- l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
- trattandosi di rapporto a tempo determinato subordinato si applica la disciplina contrattuale vigente ed in particolare quanto previsto dall'art. 50 CCNL del 21.05.2018;

VISTI:

- la normativa in materia di personale degli enti locali;
- il C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018 vigente;
- il D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- il T.U.E.L.;

VISTO il Bilancio di Previsione in fase di formazione per il triennio 2024/2026, competenza esercizio 2024;

RITENUTO di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento onde attuare tempestivamente le procedure per l'assunzione a termine del suddetto dipendente;

ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed il parere della Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti tutti favorevoli

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI PROCEDERE** all'utilizzo di un soggetto già dipendente a tempo pieno di un ente locale, per il potenziamento del funzionamento dell'ufficio servizi sociali, per far fronte ad esigenze contingenti ed alle necessità connesse all'esercizio delle funzioni infungibili di questo ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della L. 30.11.2004, n. 311 e s.m.i.;
- 3) **DI DISPORRE**, per le motivazioni di cui alle premesse, l'utilizzo della prestazione lavorativa del seguente dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Cilavegna, debitamente autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell' 11.01.2024, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro svolto c/o il Comune di Cilavegna:
 - D.ssa CARSANA Lorena, Assistente Sociale – ex cat. giurid. D1 – per un massimo di 6 ore settimanali, per il periodo: 01.01.2024 – 31.12.2024, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente per l'orario di lavoro giornaliero e l'orario di lavoro settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, della media delle 48 ore settimanali;
- 4) **DI STABILIRE** che la retribuzione, per lo svolgimento delle prestazioni lavorative orarie settimanali, in aggiunta all'orario di lavoro già svolto dai soggetti individuati presso il proprio datore di lavoro pubblico, sarà parametrata alla retribuzione prevista dal CCNL del comparto enti locali per i dipendenti nella categoria giuridica e nella fascia economica di inquadramento del soggetto individuato presso l'ente di provenienza, di cui già in godimento;
- 5) **DI DARE ATTO** che:
 - l'utilizzo delle prestazioni lavorative del suddetto dipendente sarà articolato in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e sarà tale da non interferire nei loro compiti istituzionali;
 - l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, la media delle quarantotto ore settimanali;
- 6) **DI STABILIRE** che ogni onere derivante dall'utilizzazione del predetto dipendente, verrà a gravare sul bilancio per il triennio 2024/2026, competenza esercizio anno 2024;

- 7) **DI DEMANDARE** l'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali, ivi compreso l'esatta quantificazione degli emolumenti da corrispondere nel periodo autorizzato, l'impegno di spesa e la liquidazione, al Responsabile del Personale, cui la presente viene trasmessa;
- 8) **DI DICHIARARE**, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, per i motivi meglio espressi nelle premesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

1. Il sottoscritto, vista la proposta deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA:**

PARERE ☒ FAVOREVOLE
 ☐ NON FAVOREVOLE

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
(VOLPI D.ssa Elena)

2. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:**

PARERE ☒ FAVOREVOLE
 ☐ NON FAVOREVOLE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(VOLPI D.ssa Elena)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GARZA Dr. Luciano

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
VOLPI D.ssa Elena

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02.02.2024 al 17.02.2024

Addì, 02.02.2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Volpi D.ssa Elena

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

Comunicata ai capigruppo consiliari il 02.02.2024 ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

E' esecutiva dal 12.02.2024 ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Addì 12.02.2024

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Volpi D.ssa Elena